



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'1.10.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 7265 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2014
vertente

TRA

VOLPE MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia La Brocca
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli al viale Eburum n. 7;

- RICORRENTE -

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Sciaraffa con la
quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la
sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'istituto;

- RESISTENTE -

OGGETTO: richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.9.2014 Volpe Maria Grazia ha dedotto di aver lavorato dal 2001 al 2006 per 51 giornate per ogni anno alle dipendenze di diverse aziende agricole (più precisamente nel 2001 alle dipendenze della Valle Piana P.S.C. a.r.l. di Giffoni Valle Piana, dal 2002 al 2004 alle dipendenze della Chiara Piccola Soc. Coop. a.r.l. di Battipaglia, nel 2005 alle dipendenze dell'Agri Eboli s.r.l. di Eboli e nel 2006 alle dipendenze dell'Agri Sele s.r.l. di Eboli) e di aver anche beneficiato della relativa indennità di disoccupazione agricola per detti anni. Ha rappresentato che, tuttavia, ciononostante, l'INPS le ha chiesto la restituzione di detta indennità. Ha chiesto, quindi, che fosse accertata la sussistenza di un suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle predette varie aziende agricole per tutti i predetti anni e il conseguente suo diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola percepite per detti anni.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'INPS il quale ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, che questo fosse rigettato.

In via istruttoria si è proceduto all'escussione di vari testi.



All'odierna udienza questo Giudicante, subentrato nella trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla Volpe è inammissibile con riguardo agli anni 2005 e 2006 mentre va rigettata nel merito con riferimento agli altri anni per i quali essa è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli, ossia dal 2001 al 2004.

Più precisamente, procedendo con ordine, con riguardo alle annualità 2005 e 2006 la Volpe è decaduta dall'azione giudiziaria diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricola.

Com'è noto, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1979 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, prima abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, la cui efficacia è stata tuttavia ripristinata dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011), così recita: *«Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza»*.

Per costante orientamento della Corte di Cassazione, *“In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale,*



negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, c.p.c.)"
(Cass. 27.12.2011 n. 29070).

Per quanto in questa sede rileva, l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede che contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede (*ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194*) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso



alla Commissione Centrale che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

Nel caso di specie l'INPS ha allegato alla sua memoria due provvedimenti di cancellazione della Volpe dagli elenchi dei braccianti agricoli, rispettivamente per l'anno 2005 e 2006, a questa notificati rispettivamente il 19.3.2010 e il 28.11.2009.

Ne consegue che, a partire rispettivamente dal 19.3.2010 e 28.11.2009 la ricorrente avrebbe potuto impugnare il provvedimento di cancellazione in via amministrativa entro 30 giorni; tanto non è stato fatto, sicché, una volta divenuto definitivo il provvedimento, ha preso a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giurisdizionale.

In conclusione, siccome il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato soltanto nel 2014, ben oltre, quindi, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, la ricorrente è incorsa nella decadenza stabilita dalla norma da ultimo menzionata.

Né può sostenersi che detti termini non valgono anche per la domanda di dichiarazione di illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola. E infatti, una volta precluso - per intervenuta decadenza - l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo non è più possibile poi neanche chiedere la dichiarazione di illegittimità della richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola. Si tratta, infatti, di una domanda che



presuppone l'accertamento della sussistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo e - se è intervenuta la decadenza e non è più possibile accertare tale rapporto - non è poi più possibile neppure vagliare la domanda di dichiarazione di illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola. Diversamente il termine di decadenza posto dal legislatore sarebbe sostanzialmente disatteso e bypassato.

Ciò vale – lo si ripete – per la domanda relativa agli anni 2005 e 2006. Per le altre annualità, invece, ossia dal 2001 al 2004, l'INPS non ha provato, prim'ancora dedotto, in che data sarebbe avvenuta la cancellazione della Volpe dagli elenchi dei braccianti agricoli per i suddetti anni e la sua eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria anche per detti anni non può essere allora accolta.

Per dette annualità è possibile scendere a vagliare nel merito la domanda.

Com'è noto, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale



fatto valere in giudizio (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 25755/2008; 7845/2003; 7995/2000; 4232/2000).

Orbene, nel caso *de quo* e con riguardo ai predetti anni dal 2001 al 2004, le prove raccolte non supportano quanto dedotto dalla Volpe e portano, pertanto, al rigetto nel merito della sua domanda.

E invero, il teste De Rosa Domenico ha riferito di un rapporto di lavoro della Volpe alle dipendenze della cooperativa Valle Piana di cui egli è presidente dal 2000 al 2003 con liquidazione nel 2004. Si tratta d'una circostanza del tutto contrastante con quanto affermato dalla stessa Volpe nel suo ricorso in cui afferma di aver lavorato presso la predetta azienda agricola soltanto nel 2001 mentre dal 2002 al 2004 ha affermato di aver lavorato presso un'altra azienda agricola, la Chiara Piccola di Battipaglia. Non è possibile superare tale contrasto con l'esame di altre deposizioni testimoniali o col vaglio di altri documenti. E invero, è stato escusso altro teste ma questi ha riferito in ordine ad altri anni, il 2005 e il 2006, rispetto ai quali, peraltro, come sopra rilevato, parte ricorrente è decaduta dall'azione giudiziaria. Il contrasto tra deposizione testimoniale e asserzioni deduttive si risolve allora inevitabilmente in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. L'allegazione di parte ricorrente rimane così sfornita di qualsivoglia appiglio probatorio.

Né può ritenersi che almeno per il 2001 risulta provato il rapporto di lavoro subordinato della Volpe quale bracciante agricola alle dipendenze della Valle Piana. E invero, avendo il De Rosa riferito situazioni in contrasto con quanto



affermato dalla stessa Volpe nel suo ricorso e non essendo possibile accertare chi dei due abbia sostenuto il vero, l'intera deposizione testimoniale di questi è inficiata nella sua credibilità.

Né può accogliersi l'eccezione di prescrizione fatta valere da parte ricorrente. Risulta, in proposito, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione ed, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni.

Tale qualificazione è giuridicamente corretta perché (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la prescrizione decennale non risulta essere maturata in relazione, neppure, agli importi percepiti, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, in relazione alle annualità dal 2001 al 2004 in quanto l'INPS ha validamente interrotto il



decorso di tale termine notificando alla ricorrente una prima volta in data 11.11.2011 e una seconda volta l'11.11.2013 una nota con cui le ha richiesto di utilizzare i bollettini MAV allegati per restituire l'importo della predetta indennità indebitamente percepita. Né da tale ultima data alla notifica del provvedimento qui impugnato sono poi decorsi all'evidenza più di 10 anni.

Ne deriva con riguardo agli anni dal 2001 al 2004 allora il rigetto della domanda della Volpe di reinscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per difetto di prova d'una sua effettiva prestazione lavorativa.

Nulla per le spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7265 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2014 promosso da Volpe Maria Grazia nei confronti dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alla domanda di reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e di trattenuta dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005 e 2006;
- 2) rigetta per il resto il ricorso e, segnatamente, la domanda di reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e di trattenuta dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2001 al 2004;
- 3) nulla per le spese di lite.



Salerno, 1.10.2019.

Il Giudice della Sezione Lavoro.

Dott. Giovanni Magro.

